

sulla base degli accordi locali, assieme all'abolizione delle commissioni prefettizie di graduazione degli sfratti prevista dalla legge, rischia di innescare una miscela esplosiva, specialmente nelle grandi aree urbane dove è più forte l'emergenza abitativa;

impegna il Governo:

a dare pronta attuazione agli impegni previsti dalla legge n. 431 del 1998 di propria competenza non ancora attuati nei tempi previsti;

a intervenire, invitando le amministrazioni locali alla tempestiva convocazione delle trattative in sede locale e convocando le parti sociali affinché vengano superate inerzie;

a varare, entro il prossimo mese di giugno 1999, una proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti per finita locazione fino a sessanta giorni dopo la stipula degli accordi in sede locale ovvero fino alla determinazione, attraverso un decreto del Ministro dei lavori pubblici, delle condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti a livello locale sulla base del suddetto comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998.

(7-00745) « De Cesaris, Giordano, Nardini, Bonato ».

**INTERPELLANZA URGENTE**  
(ex articolo 138-bis del regolamento)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

la legge 19 marzo 1990, n. 55, prevede la possibilità di sciogliere i consigli comunali e provinciali per condizionamenti di tipo mafioso;

gli scioglimenti fino ad ora intervenuti sembrano concentrarsi su consigli in cui sono presenti maggioranze non di centro-sinistra;

la presentazione della relazione che, ai sensi dell'articolo 15-bis della predetta legge, deve essere trasmessa con cadenza semestrale al Parlamento, non rispetta tale frequenza ed in tal modo il Governo si sottrae al controllo del Parlamento —:

quali e quanti siano i consigli oggetto di scioglimento per infiltrazione mafiosa dall'inizio della legislatura ad oggi;

quali siano le maggioranze presenti in ciascuno di questi consigli;

se tale ultimo elemento sia preso in considerazione ai fini del provvedimento di scioglimento e, in caso positivo, in quali fasi del procedimento che porta allo scioglimento dei comuni;

per quali motivi non sia rispettata la cadenza semestrale per la presentazione della predetta relazione al Parlamento.

(2-01814)

« Vito, Russo ».

**INTERPELLANZE**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

in Uganda in data 27 aprile 1999, gli organi di stampa ufficiali hanno dato la notizia dell'imminente esecuzione di ventotto detenuti: Haji Musa Ssebirumbi, Emmanuel Kasujja, Yefusa Khamali, Justus Robert Bashekana, Benson Komakech, Dauson John Bageya, Erizefani Kasakya, Amisi Katarikawe, Bashir Kanunyuzi, Sowedi Kanunyuzi, Jeflin Lubega, Stephen Sunday, Richard Odongpiny-omal, Sisto Obwoma, Celestino Olango, Leo Nyendwoha, William Gurikacha, Medadi Tin-

dawesire, Silver Tugugu, Galasino Kinto, William Bataringaya, James Kinyingi Mwangi, John Fisher Iga, John Bosco Kiwanuka, Lwanga Kimbugwe Kaloli, Leo Mwebaze, Joseph Andabati, Ronald Owino;

queste sarebbero le prime esecuzioni nel Paese dal 1996;

nonostante si tratti in maggior parte di criminali comuni, vi è motivo di ritenere che il Governo abbia deciso di dare luogo all'esecuzione per ragioni politiche;

si teme che tali esecuzioni abbiano lo scopo di servire da deterrente contro attacchi ed attentati dei gruppi ribelli contro il Governo;

il Presidente, Yoweri Museveni, ha il potere di annullare le esecuzioni;

l'Italia è un Paese impegnato nella lotta contro la pena di morte;

l'Unione europea, nella figura del Commissario europeo, Emma Bonino, ha tentato di intervenire per evitare che i detenuti venissero giustiziati —:

se e quali iniziative il Governo italiano abbia preso sia a livello nazionale che europeo, al fine di chiedere la sospensione delle suddette esecuzioni;

se e che cosa intenda fare affinché possano essere scongiurati nuovi episodi di esecuzione capitale.

(2-01815) « Fei, Niccolini ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere:

in relazione al *referendum* abrogativo tenutosi il 18 aprile 1999, come spieghi la differenza tra il numero degli italiani residenti all'estero risultante nei tabulati della direzione centrale dei servizi elettorali del ministero dell'interno (sigla « M08B0 ») al 31 dicembre 1998, pari a 2.303.852, e il numero degli italiani residenti all'estero diffuso dal ministero del-

l'interno al momento della consultazione referendaria del 18 aprile, pari a 2.648 mila;

quante siano le cartoline avviso spedite agli elettori residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, che sono tornate indietro ai comuni di iscrizione elettorale a causa dell'errato indirizzo;

se corrisponda al vero, come riferito da alcuni organi di stampa, che tale numero sia dell'ordine di grandezza di 2 milioni;

se corrisponda al vero che non siano stati comunque ritirati 2.357.465 certificati elettorali di cittadini italiani residenti all'estero;

quante siano le cartoline d'avviso tornate indietro per le precedenti consultazioni elettorali politiche e referendarie e quali iniziative siano state assunte per accertare il corretto indirizzo di tali cittadini residenti all'estero ai fini dell'eventuale dichiarazione di irreperibilità e dell'accertamento della conservazione dello *status* di elettore;

quante cartoline di avviso non siano state spedite nei termini e nei modi stabiliti dalla citata legge n. 40 del 1979 (« entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi » e « col mezzo postale più veloce »), come è per esempio accaduto certamente per il comune di Napoli;

quanti siano i cittadini residenti all'estero « ultra-centenari » non cancellati dalle liste elettorali in violazione della prescrizione dell'articolo 4, lettera *d*) della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (« Anagrafe e censimento degli italiani all'estero »), come risulta certamente in moltissimi comuni da Spoleto a Rende, da San Severo a l'Aquila, da Milano a San Vito dei Normanni dove risultano iscritti numerosi nominativi fino a 110 anni di età per i quali sono state addirittura raccolte notizie certe di decesso;

considerato che ai fini dell'accertamento dello *status* di cittadino, la legge

n. 470 del 1988 prevede una « rilevazione dei cittadini italiani all'estero », « contemporaneamente al censimento dei cittadini residenti in Italia » realizzata a cura del « Ministero degli affari esteri, con l'assistenza tecnica dell'Istituto centrale di statistica, e avvalendosi della collaborazione del Ministero dell'interno » (articolo 8) e considerato che tale censimento degli italiani all'estero mira ad accertare « per le singole persone costituenti la popolazione residente le fondamentali notizie di stato civile ed anagrafico, il comune italiano di ultima residenza e di origine e l'iscrizione nelle liste elettorali » (articolo 10), se tale censimento degli italiani all'estero sia stato effettuato, se siano stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1989) e quali ne siano i risultati;

se si sia proceduto alle conseguenti necessarie rettificazioni e cancellazioni;

considerato inoltre che ai fini dell'iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali la disciplina legislativa precedente (legge 22 gennaio 1966, n. 1) prevedeva all'articolo 11 che « i cittadini italiani che vengono cancellati dal registro di popolazione stabile del comune per emigrazione definitiva all'estero restano iscritti nelle liste elettorali del comune per sei anni a decorrere dalla data della cancellazione anagrafica sempreché conservino i requisiti per essere elettori », e considerato che la modifica apportata dalla legge 7 febbraio 1979, n. 40 afferma, all'articolo 4, che « i cittadini italiani già cancellati dal registro della popolazione stabile del comune per emigrazione definitiva all'estero sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali del comune di ultima residenza entro il mese di febbraio dell'anno 1979 » e che « la iscrizione ha luogo secondo le modalità di cui all'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, sulla scorta delle risultanze dei registri, atti e documenti tenuti dal comune e previo accertamento del possesso della capacità elettorale », quanti siano stati i cittadini già cancellati, ai sensi dell'articolo 11 della

legge n. 1 del 1966, e poi iscritti nuovamente, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 40 del 1979;

se e quali iniziative siano state assunte dalla pubblica amministrazione per accertare « il possesso della capacità elettorale », che costituisce condizione necessaria per l'inserimento d'ufficio ai sensi del primo comma del citato articolo 4 della legge n. 40 del 1979.

(2-01816) « Calderisi, Bicocchi, Gasparri, Masi, Taradash, Urso ».

**INTERROGAZIONE  
A RISPOSTA ORALE**

**SAVARESE.** — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e delle politiche comunitarie.* — Per sapere — premesso che:

la Commissione dell'Unione europea — DG7 — aveva assegnato nel 1997 uno studio « progetto Egnos » all'Enav stanziando all'uopo dei fondi;

tra le condizioni richieste dall'Unione vi era quello di un rapporto annuale sullo stato di avanzamento del progetto e una informazione alla Commissione era richiesta per la fine del mese di aprile 1999 —:

se sia vero che in data 21 aprile 1999, da parte degli uffici competenti della Commissione europea, si sia lamentato il ritardo da parte dell'Enav, che non avrebbe effettuato alcuno studio, e sia stato ipotizzato il ricorso a procedure di cancellazione del finanziamento;

se siano a conoscenza e possano confermare la veridicità di tali fatti e, se del caso, come intendano intervenire nei confronti dell'Enav perché, anche in prospettiva dello sviluppo del Gnss, non si leda la credibilità dell'Italia a livello internazionale. (3-03841)